



m_dg.GDAP.28/09/2023.0379132.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

Circolare 3702/6152

Ai Signori Provveditori regionali
Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
Ai Signori Comandanti di Reparto
presso gli istituti penitenziari
LORO SEDI

Ai Signori Direttori generali
Ai Signori Direttori degli Uffici di Staff
per il tramite dell'Ufficio Primo - Segreteria
Generale
SEDE

OGGETTO: Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti e internati per aggressioni a persone.

§1. I recenti gravi episodi di violenza accaduti all'interno degli istituti penitenziari, che hanno turbato il corretto andamento della vita delle comunità penitenziarie, tanto più gravi quando rivolti nei confronti del personale di polizia penitenziaria, del personale sanitario, dei volontari, e degli operatori tutti, impongono l'adozione di misure volte al superamento di tali criticità.

Già con la circolare n. 3701/6151, del 3 aprile 2023, lo scrivente aveva evidenziato che l'azione disciplinare *costituisce una risposta non solo doverosa, ma concreta e immediata ai comportamenti violenti dei detenuti nei confronti del personale*. Ciò allo scopo di evitare che il soggetto percepisca di godere di uno stato di impunità, cosa non tollerabile, in special modo in quei casi in cui siano state commesse azioni di sopraffazione o violenza a danno del personale.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

§2. Si evidenzia, in questa sede, il senso profondo dell'uso della sanzione disciplinare all'interno dell'istituto penitenziario, in quanto contribuisce all'acquisizione da parte dei detenuti della consapevolezza che esso è attuato *per stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo, e deve essere adeguato alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto* (art. 36 O.P.). Conseguentemente, lo strumento della sanzione nell'ambito penitenziario riveste una finalità pedagogica, mirando a stimolare il soggetto *in vinculis* ad una consapevole presa di coscienza di sé, del proprio comportamento, delle proprie responsabilità.

Il procedimento disciplinare prevede, come è noto, diverse fasi: la segnalazione dell'infrazione, la contestazione dell'addebito che deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal rapporto disciplinare, l'istruttoria da parte del direttore, l'udienza di discussione che si svolge entro 10 giorni dalla contestazione dell'addebito innanzi al direttore (per le sanzioni di cui al punto 1 e 2 dell'art. 39 O.P.), ovvero, per gli altri casi, innanzi al Consiglio di disciplina, l'adozione, infine, del provvedimento sanzionatorio, che deve poi essere comunicato tempestivamente al detenuto.

Con la menzionata circolare del 3 aprile 2023, lo scrivente poneva in evidenza come tali termini dovessero considerarsi come tempo massimo entro cui provvedere, risultando necessario procedere con la massima tempestività, abbreviando significativamente la durata della descritta procedura ogni qual volta ciò sia possibile.

D'altra parte, nei casi di assoluta urgenza, il ricorso al provvedimento disciplinare in via cautelare ai sensi dell'art. 78 reg. esec. O.P., costituisce un valido strumento per porre fine all'insorgenza o la diffusione di disordini all'interno degli Istituti, avendo tuttavia il Direttore cura che il procedimento disciplinare venga svolto al più presto.

§3. Può accadere che il soggetto, nonostante gli sforzi compiuti dalla Direzione e dagli operatori tutti, non manifesti minimamente la volontà di ravvedimento dalla propria illecita condotta: in tali casi, quando cioè i comportamenti irregolari siano di intensità



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

tale da richiedere l'adozione di particolari cautele, anche per la tutela degli altri detenuti da possibili aggressioni o sopraffazioni, i detenuti responsabili possono essere assegnati, o successivamente trasferiti (art. 42 comma 1, OP), in appositi istituti o sezioni (art. 32 reg. esec.), laddove dimostrino, con il loro comportamento intramurale, tendenze aggressive nei confronti di operatori penitenziari o di altri detenuti, pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

Con la circolare n.3693/6143 del 18 luglio 2022, recante "*Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario*" è stato stabilito che, nel periodo di assegnazione a tali sezioni, si assicurerà una disciplina che implicherà una maggiore sorveglianza rispetto all'ordinario modello detentivo.

§4. Tuttavia, nei casi in cui il detenuto attui una o più condotte che lo strumento disciplinare non sia più in grado di contenere, il Legislatore consente il ricorso all'applicazione di un regime penitenziario più restrittivo di quello ordinario, il cd. regime di "sorveglianza particolare". Come affermato nella circolare 3550/6000 del 2 maggio 2001, "*Il regime di sorveglianza particolare, attraverso la restrizione calibrata dell'offerta trattamentale nei confronti di soggetti che durante la detenzione assumono atteggiamenti intimidatori, minacciosi e prevaricatori nei riguardi degli altri detenuti o degli operatori penitenziari, rappresenta un valido strumento per il ripristino ed il mantenimento dell'ordine e la sicurezza degli istituti*".

L'istituto della sorveglianza particolare non presenta un carattere sanzionatorio, ma costituisce uno strumento di un più rigoroso trattamento individualizzato da applicarsi a quei soggetti che abbiano tenuto reiterate condotte, tali da integrare una delle fattispecie astratte indicate dall'art. 14 bis comma 1.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

Si ricordano qui di seguito i parametri di comportamento, previsti appunto dal 1° comma dell'art. 14 bis OP, che possono dar luogo all'applicazione del regime di sorveglianza particolare:

1. la compromissione della sicurezza o la turbativa nell'ordine degli istituti;
2. la violenza o la minaccia diretta ad impedire le attività degli altri internati o detenuti;
3. la soggezione imposta ad altri detenuti.

Il regime di sorveglianza particolare rappresenta una forma di trattamento individualizzato, plasmato sulla pericolosità del detenuto *"a cui fare ricorso quando lo strumento disciplinare è inidoneo a neutralizzare la pericolosità, o in ragione dell'eccezionale gravità della condotta oppure in quanto si atteggia a pericolosità individuale, incoercibile con singoli provvedimenti"*¹

Si coglie l'occasione per ribadire quanto stabilito, in materia, dalla circolare 3550/6000 del 2 maggio 2001, secondo la quale, dopo l'apertura del procedimento di applicazione del regime di cui all'art. 14 bis O.P., il Provveditorato e la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento devono astenersi dal trasferire il detenuto in altro istituto per motivi diversi da esigenze di giustizia e di salute. La prassi contraria comporterebbe difficoltà per la valutazione del detenuto trasferito, e ciò sia da parte del consiglio di disciplina integrato dell'istituto dal quale proviene il detenuto che, pur avendone conoscenza personale, non ha più il fascicolo dello stesso; sia da parte del consiglio di disciplina dell'istituto ove il detenuto è stato trasferito, che non ha potuto seguirne in concreto l'iter penitenziario.

Resta fermo che l'amministrazione, in casi di necessità e di urgenza, può disporre in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e che, al di fuori dei casi di urgenza, può agire comunque d'iniziativa all'avvio della procedura di applicazione del regime di cui all'art. 14 bis O.P.

¹ FABIO FIORENTIN – FABRIZIO SIRACUSANO "L'esecuzione penale", 190



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

§5. L'azione disciplinare, insieme con le cautele adottate con l'art. 32 R.E., e l'art. 14 bis O.P., sono – dunque - strumenti che possono essere utilizzati dalle Direzioni degli Istituti per fronteggiare i comportamenti violenti delle persone detenute.

Nondimeno, una volta che siano state compiute tutte le azioni ritenute utili al ripristino della sicurezza interna, senza il raggiungimento del risultato auspicato, la legge prevede il ricorso al trasferimento del detenuto per motivi di sicurezza.

Il novellato art. 42 O.P. comma 1, nel disciplinare i trasferimenti dei detenuti, prevede che gli stessi possano essere disposti *“per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute e di studio e familiari”*.

L'art. 42 comma 2 OP, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 O.P. 1° comma, stabilisce che, nel disporre i trasferimenti, deve essere, comunque, favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. Tuttavia, tale criterio non è da intendersi assoluto, tanto che il legislatore afferma che *“l'amministrazione penitenziaria deve dare conto delle ragioni che ne giustificano la deroga”*.

§6. Pertanto, nel caso in cui si ravvisi la necessità di richiedere l'allontanamento di un detenuto per motivi di sicurezza, occorre che la Direzione interessata, avuta cura di *“analizzare tutta la documentazione relativa ai fatti descritti, motivando in modo circostanziato le proposte di allontanamento dei detenuti, raccogliendo elementi a sostegno della richiesta e corredandola con un giudizio tecnico”*², fornisca al competente Provveditorato elementi concreti ed oggettivi per la compiuta valutazione delle proposte di trasferimento. La Direzione avanzerà tale richiesta su impulso e/o in accordo con il Comandante di reparto che collaborerà con una attenta disamina delle relazioni di servizio e delle risultanze del fascicolo personale del detenuto.

² Circolare n. 3654/6104 del 26/02/2014 della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, pag. 12 e ss.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

§7. In presenza di gravi e comprovati elementi, il trasferimento dovrà essere tempestivamente richiesto dalle Direzioni interessate, secondo il circuito di appartenenza, ai competenti Provveditorati regionali, o alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

In particolare, una diversa assegnazione dovrà essere richiesta nei seguenti casi:

1. qualora i detenuti si siano resi responsabili di grave aggressione nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico o di quello del volontariato e visitatori esterni;
2. qualora i detenuti si siano resi responsabili di grave aggressione nei confronti degli altri detenuti.

In queste ipotesi, la Direzione, verificata la situazione di oggettiva incompatibilità determinata dai comportamenti violenti, inoltrerà, nell'immediato, richiesta al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, ovvero alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, secondo il circuito di appartenenza del detenuto, supportandola con una attenta ed oggettiva disamina delle relazioni di servizio e delle risultanze del fascicolo del detenuto.

Il Provveditorato regionale, ovvero la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento valuteranno con la massima celerità la proposta di trasferimento che, in caso di accoglimento, sarà eseguito senza indugio dalla Direzione proponente.

§8. Qualora il detenuto commetta una pluralità di eventi aggressivi, che si distinguano per gravità ed efferatezza, ovvero, qualora, in presenza di particolari individui o gruppi di individui, un istituto, per struttura ed organizzazione interna, non sia adeguatamente in grado di far fronte a situazioni di pericolo, il Provveditorato, esclusa la possibilità di allocare i soggetti all'interno del distretto, inoltrerà la richiesta motivata alla Direzione



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

Generale dei Detenuti e del Trattamento, corredata degli elementi utili alla valutazione del trasferimento, anche in deroga al principio di territorialità.

Resta inteso che la stessa Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, in casi di particolare gravità, potrà comunque provvedere d'iniziativa al trasferimento dei detenuti, disponendone l'assegnazione presso altro istituto, acquisiti tutti gli elementi informativi utili.

§9. Nell'inoltro dell'istanza, il Provveditore dovrà fornire alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento una sintetica informativa (attingendo, per il tramite della Direzione, informazioni dal fascicolo del detenuto) dalla quale emerga che la reiterata aggressività nei comportamenti sia dimostrazione della refrattarietà del detenuto alle regole interne, che ne rendano non conciliabile la sua permanenza nel distretto, avendo cura di verificare che il detenuto non si sia determinato ad attuare comportamenti violenti nei confronti degli operatori al fine di ottenere il trasferimento presso sedi diverse, di suo gradimento.

Confido nella consueta collaborazione per assicurare l'efficacia della risposta dell'Amministrazione ai comportamenti violenti dei detenuti.

28 SET 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Russo